

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26184 Anno 2019

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 28/03/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Viola Daniela, nata a Varese il 08/06/1969

Luciano Pietro, nato a Bonea il 13/01/1963

avverso la sentenza del 15/03/2018 del Tribunale di Chieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nella parte relativa alla condanna di Luciano Pietro, inammissibilità nel resto;

udito per gli imputati l'avv. Giuseppe Cicchella, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/03/2018, il Tribunale di Chieti dichiarava gli attuali ricorrenti Viola Daniela e Luciano Pietro (unitamente ai coindagati Passeri Domenico e Passeri Agnese) responsabili del delitto di cui all'art. 659 cdo.pen.- perché, quali utilizzatori dei locali sede della ASD "ATENEO ABRUZZO DANZA" e della ASD "LEHRERIN-D", arrecavano molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone residenti nelle immediate adiacenze dei predetto locali, in quanto in occasione dello svolgimento di attività sportive ed artistiche diffondevano sino ad ora tarda musica ad alto volume, chiaramente udibile anche all'esterno- e li condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda ciascuno.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Viola Daniela e Luciano Pietro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 27 Cost. e delle norme concernenti i criteri di imputazione soggettiva delle responsabilità, vizio di motivazione e travisamento della prova.

Argomentano di non essere né proprietari né utilizzatori dei locali dai quali proverrebbero le immissioni sonore e che nondimeno erano stati ritenuti responsabili dei fatti contestati; inoltre, l'affermazione di responsabilità era stata fondata sulla perizia del Pm, senza alcuna considerazione della perizia di parte, e con travisamento delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, che avevano dichiarato, contrariamente a quanto riportato in sentenza, che la musica proveniente dai locali non arrecava loro disturbo.

Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 659 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, argomentando che il mero superamento dei limiti di emissione fissato secondo i criteri di cui alla l.447/1995 configurava solo illecito amministrativo e che le dichiarazioni rese dalle parti offese non avevano trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri abitati della zona.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla posizione di Luciano Pietro.

Il Tribunale fonda espressamente la responsabilità di Viola Daniela sulla circostanza che la predetta era effettiva utilizzatrice (unitamente al coimputato

Viola Vincenzo) dell'immobile dal quale hanno tratto origine le emissioni rumorose moleste, in virtù di contratto di locazione concluso con la Associazione Ateneo Abruzzo Danza; la valutazione è aderente al dato normativo dell'art. 659 cod.pen., che configura il reato di "disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone", nell'ipotesi di cui al comma 1, come reato comune, con la conseguenza che risulta irrilevante la deduzione difensiva che evidenzia il difetto di un titolo proprietario relativo all'immobile in capo a Viola Daniela.

Il Tribunale, invece, rimane del tutto silente sulla posizione di Luciano Pietro, incorrendo così in evidente omissione motivazionale che vizia sul punto la sentenza impugnata.

Le restanti doglianze si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508); non risultano, inoltre, compiutamente allegate le risultanze probatorie, che si assumono oggetto di travisamento probatorio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: a) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez.3, n.5735 del 21/01/2015, Rv.261885, conforme Sez.3, n.5643 del 18/07/2017, Rv.273605).

Nella fattispecie in esame, emergono dalle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata dati fattuali significativi, che consentono di escludere che la condotta contestata si sia concretata nel mero superamento dei limiti di legge fissati per le emissioni sonore, dovendosi così escludere la possibile applicazione della l. n. 447 del 1995, art. 10, in quanto si richiamano le dichiarazioni di tutti i vicini residenti - che lamentavano l'impossibilità di riposare a causa di forti rumori

in tutto l'arco della giornata fino alle 23 nonché di poter tenere le finestre aperte, le quali coniugate all'accertamento tecnico espletato integrano il reato contestato.

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata parzialmente nei confronti di Luciano Pietro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti, mentre il ricorso di Viola Daniela va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della predetta, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende (non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, cfr Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Luciano Pietro e rinvia al Tribunale di Chieti. Dichiaro inammissibile il ricorso di Viola Daniela che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/03/2019